

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1963

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCALFARO)

DI CONCERTO COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(GASPARI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

Nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Presentato il 26 luglio 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, com'è noto, ha trovato nel tempo diverse regolamentazioni, non sempre compiute e coordinate tra loro, spesso contenute in provvedimenti intesi a disciplinare più le funzioni che le strutture, dando luogo così, nel tempo, ad una organizzazione del Corpo non del tutto adeguata e coerente.

Partendo dai noti Corpi locali dei pompieri, la legislazione, alquanto frammenta-

ria, ha essenzialmente realizzato l'unità di quei Corpi nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, venendo così a soddisfare il fondamentale interesse all'uniforme perseguimento su tutto il territorio nazionale di un'armonica presenza e di distribuzione dell'organizzazione antincendi, sulla quale più di recente si è imperniato il servizio di protezione civile.

Vanno rammentati al riguardo, come provvedimenti basilari, le leggi 27 dicembre 1941, n. 1570 (« Nuove norme per l'or-

ganizzazione dei servizi antincendi », 13 maggio 1961, n. 469 (« Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco »), 8 dicembre 1970, n. 996 (« Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile ») e, da ultimo, la legge 23 dicembre 1980, n. 930 (« Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco »).

Tali provvedimenti hanno riorganizzato, sul piano generale, l'articolazione e le funzioni del Corpo, dando al Corpo stesso una strutturazione piuttosto rigida, ancorata ai modelli tradizionali dell'organizzazione burocratica e, quindi, chiusa all'accoglimento di quei postulati che l'esperienza ha posto, sempre con più forza, in termini di conferimento al Corpo di una appropriata sfera di autonomia, snellezza, funzionalità ed efficienza sia a livello ordinamentale che gestionale.

Va altresì tenuto conto delle modifiche intervenute, in questi ultimi anni, sul piano istituzionale (anche a seguito del trasferimento di competenze dello Stato alle regioni e agli enti locali, nonché dell'entrata in vigore della recente riforma sanitaria) e che hanno in qualche misura posto in causa la riorganizzazione strutturale e funzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'esigenza del riordinamento del Corpo scaturisce, quindi, da constatazioni obiettive, le quali, d'altra parte, hanno consigliato la formulazione di un disegno di riforma teso ad assicurare l'efficacia del servizio contestualmente all'attribuzione al Corpo di una sufficiente e concreta autonomia funzionale, gestionale, patrimoniale ed operativa, senza alternarne le collocazioni nell'ambito del Ministero dell'interno.

A tal fine un apposito gruppo di lavoro, composto di esperti dell'Amministrazione e delle organizzazioni sindacali, con-

federati e di categoria, insediato nel marzo 1981 presso il Ministero, sotto la direzione di un sottosegretario di Stato, ha proceduto allo studio e all'approfondimento della materia ed ha tenuto conto anche degli aspetti tecnico-operativi e sociali delle esperienze acquisite.

Le linee generali, che hanno ispirato la predisposizione del nuovo ordinamento del Corpo e l'articolazione del presente disegno di legge, si compendiano nei seguenti punti:

1) individuazione dei compiti da attribuire direttamente al Corpo, nel quadro della riconosciuta rilevanza sociale del servizio prestato;

2) predisposizione — sulla base anche di uno schema di disegno di legge in tema di Aziende autonome elaborato dall'Ufficio del Ministro per la funzione pubblica nella scorsa legislatura — di una organizzazione, imperniata sulla funzione di indirizzo politico, di alta direzione e di vigilanza del Ministro dell'interno, che prevede una configurazione autonoma e distinta del Corpo rispetto all'attuale assetto organico nell'ambito del Ministero dell'interno, e che si articola nel comitato amministrativo, competente in tema di gestione amministrativa e di programmazione generale dell'attività del Corpo, e nel vertice del Corpo, il direttore, responsabile operativo;

3) disciplina dell'organizzazione e delle procedure concernenti taluni aspetti concreti dell'attività del Corpo, con lo strumento dei regolamenti in attuazione delle norme contenute nella legge in argomento;

4) peculiarità del regime contabile, di gestione e dei successivi controlli, intesa a rendere più spedita l'attuazione dei programmi generali e settoriali, anche di dimensione locale, e, in generale, ad assicurare un più proficuo espletamento dei servizi in favore della collettività;

5) individuazione di adeguate modalità di raccordo e coordinamento del Corpo con gli enti autonomi territoriali, per

il più compiuto ed efficace esercizio dei relativi compiti.

Il presente provvedimento consta di 4 titoli e di 30 articoli, che s'illustrano, in sintesi, come segue.

Gli articoli 1 e 2 definiscono le finalità, i compiti e gli ambiti di intervento del servizio prestato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'intento da una parte di specificare, in modo puntuale, il contesto normativo dell'attività dei vigili del fuoco, tenendo conto della loro professionalità e della concreta esperienza nel settore; dall'altra, di valorizzare gli aspetti di autonomia e di operatività, in termini di efficacia e di efficienza, nonché i collegamenti con i cittadini e con la realtà sociale del territorio.

L'articolo 1, in particolare, indica i fini del servizio prestato dai vigili del fuoco, sottolineandone le caratteristiche sociali e la natura pubblica, in quanto destinato, sul piano generale, a garantire essenzialmente l'interesse comune della collettività nel suo insieme e nei suoi singoli appartenenti; il servizio, pertanto, finalizzato alla priorità del momento preventivo ed alla massima efficacia operativa sul territorio nazionale, è inteso a realizzare, nel coordinamento con tutte le componenti pubbliche e private interessate, la protezione delle persone e dei beni in situazioni di danno o pericolo, contraddistinte dalla repentinità, da cause anomale o imprevedibili e dalla necessità di interventi tecnici urgenti.

L'articolo 2, contiene la individuazione, concreta e dettagliata, dei compiti attribuiti al Corpo, direttamente o in concorso o in collaborazione con altri organismi od enti, in tema di: soccorso tecnico urgente; pianificazioni territoriali; esecuzione e adozione di misure indispensabili per il soccorso; prevenzione e estinzione degli incendi negli stabilimenti, nei boschi e nelle aree aeroportuali e portuali, protezione civile; predisposizione di misure per la sicurezza del lavoro e per la protezione delle popolazioni e dell'ambiente; selezione e addestramento del personale del Corpo e dei cittadini volontari; rap-

porti con organismi internazionali e assistenza nel settore a terzi; consulenza, studi, progettazione di impianti e servizi.

Viene prevista, altresì, la delega al Governo per l'emanazione, su proposta del Ministro dell'interno e sentito il comitato amministrativo, di norme intese a regolamentare i poteri e le responsabilità del personale chiamato a intervenire nei soccorsi tecnici urgenti, e a tale scopo vengono dettati i principi e i criteri direttivi indicanti i limiti, le circostanze, le garanzie e le cautele concernenti l'ambito di detti poteri, prevedendo, fra l'altro, apposite disposizioni a tutela del personale operante, della proprietà privata e dei terzi.

Gli articoli da 3 a 10 disciplinano la struttura organica del Corpo, mutuando, con i necessari adeguamenti, le linee del citato schema di disegno di legge sulle aziende autonome.

In tale contesto assume particolare rilievo la previsione dello statuto, quale espressione di autonomia nella organizzazione del Corpo, in modo da assicurarne, in particolare, la modularità organizzativa, il decentramento funzionale e territoriale, e l'efficienza (articolo 3).

L'emanazione dello statuto, in considerazione della peculiarità e dell'essenzialità dei compiti e tenuto conto della nuova strutturazione del Corpo, è demandata a un decreto presidenziale, da adottarsi previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

I vari livelli dell'ordinamento del Corpo sono costituiti dal Ministro dell'interno, dal comitato amministrativo, dal direttore e dal collegio dei revisori, con la previsione dei relativi raccordi e collegamenti in modo da garantire il maggior grado di armonico coordinamento nel rispetto degli specifici compiti attribuiti, che sono, rispettivamente, di natura politica (Ministro), gestionale (comitato amministrativo), tecnico-operativo (direttore), di controllo (collegio dei revisori); l'articolazione periferica è individuata dallo statuto, pur stabilendo la corrispondenza, di

norma, con quella regionale e con gli enti locali territoriali (articolo 4).

In particolare:

a) al comitato amministrativo (articoli 5 e 6) — composto del presidente e di sei membri di nomina governativa, scelti tra esperti e tecnici (in prevalenza appartenenti ad amministrazioni pubbliche, date le caratteristiche peculiari del servizio prestato dal Corpo) nei diversi settori di intervento del Corpo — sono attribuite precise competenze deliberative, propositive e consultive in ordine al complesso della gestione dell'attività svolta dal Corpo stesso; è prevista la partecipazione alle sedute del direttore del Corpo, con voto consultivo, sì da assicurare, comunque, nel procedimento, da una parte un intervento tecnico e specialistico per la migliore elaborazione dei deliberati del comitato, e dall'altra, pienezza di capacità decisionale del comitato stesso;

b) il presidente (articolo 7), anch'esso di nomina governativa, ha prevalentemente compiti in materia di organizzazione dei lavori del comitato e di esecuzione dei relativi deliberati;

c) il direttore (articolo 8), nominato dal Governo fra i dirigenti del Corpo, o tra estranei, esperti nel settore, è responsabile dell'amministrazione del personale e della direzione operativa dei servizi, nel rispetto delle delibere del comitato amministrativo e delle direttive generali, di indirizzo politico e di alta amministrazione, che il Ministro dell'interno ritiene necessarie per l'espletamento dei servizi stessi, specie in situazioni emergenti;

d) il collegio dei revisori (articolo 9) — di cui fanno parte un funzionario del Ministero del tesoro, quale presidente, un funzionario dirigente della carriera di ragioneria del Ministero dell'interno ed un esperto nelle discipline amministrativo-contabili — esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti di amministrazione ed una vigilanza generale sulla gestione, relazionando periodicamente al Ministro dell'interno, al comitato ammini-

strativo e al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

L'articolo 10, infine, indica le competenze specifiche del Ministro dell'interno; tale autorità mantiene la rappresentanza esterna del Corpo e impartisce direttive, oltreché al direttore, al comitato amministrativo sull'attività del Corpo in generale, e vigila sulla conformità della gestione alle direttive medesime; a tal fine gli sono trasmesse tutte le delibere — e/o la documentazione ritenuta necessaria — del comitato, che possono essere sospese per chiarimenti e, se del caso, annullate; esercita il potere ispettivo e di inchiesta; approva esplicitamente gli atti fondamentali, individuati, ai sensi dell'articolo 3, dello statuto; determina le tariffe dei servizi resi a pagamento, e può effettuare la proposta per la nomina e lo scioglimento del comitato ovvero per la nomina e la revoca dei singoli componenti del comitato e del direttore; di rilievo, infine, è la previsione della presentazione al Parlamento di una relazione — allegata al bilancio preventivo annuale — sull'attività svolta dal Corpo.

Gli articoli da 11 a 18 — mutuando, con i dovuti adeguamenti, peraltro limitati, la normativa contenuta nel citato disegno di legge sulle aziende autonome — disciplinano la gestione economico-finanziaria del Corpo, e sono intesi a realizzare in concreto l'autonomia gestionale, contabile e patrimoniale del Corpo stesso.

A tal fine sono previsti gli specifici strumenti dei programmi e bilanci pluriennali (articoli 11 e 12) nonché del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuale (articolo 13), i quali deliberati in progetto dal comitato amministrativo e approvati dal Ministro, sono trasmessi al Parlamento in allegato al bilancio del Ministero dell'interno, e determinano, in termini politico-amministrativi, funzionali e finanziari, gli obiettivi e le linee generali di indirizzo dell'attività del Corpo.

L'articolo 14 è dedicato al finanziamento delle spese del Corpo.

L'articolo 15 detta disposizioni in ordine alla disponibilità da parte del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco del patrimonio assegnato al Corpo stesso, e il successivo articolo 16 delega il Governo — ponendo a tal fine precisi criteri direttivi — ad emanare norme concernenti la gestione contabile e patrimoniale e la disciplina dei procedimenti contrattuali, anche in deroga alle disposizioni contenute nella normativa sulla contabilità generale dello Stato, tenendo conto, in particolare, della autonomia gestionale, contabile e patrimoniale riconosciuta al Corpo e delle esigenze di snellezza, economicità e tempestività della relativa attività gestoria.

L'articolo 17 è dedicato alla determinazione e aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento, demandate a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentito il comitato amministrativo, che può essere delegato, con il decreto stesso, alla fissazione delle tariffe di taluni servizi; l'articolo 18, in attesa del riordinamento del regime fiscale, mantiene il trattamento tributario già vigente per le Amministrazioni dello Stato.

Gli articoli 19 e 20 sottopongono la gestione del Corpo al solo controllo successivo della Corte dei conti. Si è tenuto presente in proposito un disegno di legge sulle « Funzioni di controllo e giurisdizione della Corte » presentato dal Governo nella scorsa legislatura (A.S. n. 1302).

L'articolo 21 riguarda specificamente la disciplina dello *status* giuridico e del trattamento economico del personale del Corpo con riferimento alla legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.

Viene, infine, prevista apposita delega al Governo per l'emanazione, su proposta del Ministro dell'interno, di norme intese a disciplinare il reclutamento e lo impiego del personale volontario del Corpo, fissando al riguardo i principi e i criteri direttivi; in attesa dell'entrata in vigore di detto decreto, resta ferma la disciplina vigente in materia (articolo 22).

L'ultima parte è dedicata ai rapporti con tutte le componenti esterne, comunque siano collegate all'attività del Corpo, al fine di realizzare appieno le caratteristiche sociali del servizio e un più proficuo e coordinato esercizio delle attribuzioni di competenza.

In particolare sono previsti collegamenti con le regioni, per il tramite costituzionale del Commissario del Governo (articolo 24), ai fini dell'armonica attuazione della programmazione di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 616, del 24 luglio 1977; con uffici pubblici locali ed enti locali territoriali mediante la comunicazione delle informative al prefetto (articolo 25), necessarie per l'esercizio da parte di quest'ultimo delle funzioni attribuitegli dall'ordinamento, quale rappresentante del potere esecutivo in provincia; con gli altri istituti o enti, anche stranieri, con i quali il Corpo può convenzionarsi (articolo 26); infine, con i cittadini (articolo 27), potendo il Corpo intraprendere le opportune iniziative per promuovere da un canto la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali esistenti sul territorio, dall'altro la educazione delle popolazioni locali alle tecniche fondamentali di autoprotezione dai pericoli, le forme e le modalità della partecipazione popolare vengono demandate allo statuto, ponendo, al contempo, talune disposizioni di principio.

L'articolo 28, infine, prevede l'emanazione di un'apposito decreto interministeriale per disciplinare gli interventi ed i collegamenti del Corpo con gli altri uffici, enti e organismi competenti in via primaria in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di riforma sanitaria (legge 23 dicembre 1978, n. 833).

Considerata la evidente rilevanza della normativa proposta, si confida nella particolare sensibilità del Parlamento per la più sollecita approvazione del provvedimento, che, com'è noto, è stato auspicato anche dalle varie forze politiche.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

ORDINAMENTO

CAPO I.

FINI E COMPITI.

ART. 1.

(Fini).

La presente legge disciplina il servizio di protezione delle persone e dei beni in situazioni di danno o pericolo, caratterizzate dalla repentinità o dalla presenza di cause anomale o difficilmente prevedibili nell'ambiente e nelle attività produttive e che comportino la necessità dell'intervento tecnico urgente.

Al servizio provvede il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che svolge la propria attività in coordinamento con quella dei competenti uffici dello Stato, degli enti locali e degli altri organismi, pubblici e privati, comunque interessati all'assetto territoriale, alla protezione e alla sicurezza delle persone e dei beni.

Il servizio deve essere prestato, sviluppando al massimo l'attività di prevenzione, assicurando l'efficacia operativa in ogni parte del Paese in rapporto alle diverse condizioni territoriali, promuovendo la partecipazione dei cittadini e garantendo il più elevato grado di sicurezza e salute dei lavoratori addetti al servizio.

ART. 2.

(Compiti).

Nel rispetto dei principi e per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo 1, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

1) effettua l'intervento tecnico urgente per quanto attiene:

a) alla estinzione degli incendi e alle altre situazioni di pericolo per la collettività e l'ambiente;

b) alla protezione dai pericoli derivanti dalla produzione e dall'impiego dell'energia nucleare;

c) al salvataggio di persone vittime di sinistri ed alla ricerca dei dispersi in occasione degli stessi;

d) al recupero e preservazione dei beni di particolare e primario interesse per la collettività;

2) provvede all'espletamento dei servizi antincendio ai sensi della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e della legge 13 maggio 1940, n. 690;

3) definisce i piani, in rapporto alle particolari caratteristiche territoriali, per effettuare il soccorso tecnico urgente con il massimo di efficacia;

4) esegue opere ed adotta misure indispensabili, richieste dallo stato di necessità, per consentire il soccorso;

5) formula proposte al Ministro dell'interno in ordine alla determinazione dei tipi degli stabilimenti industriali, depositi e simili, tenuti ad istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione incendi, specificandone la dotazione minima di personale e di materiale da adibire a tale servizio nonché le relative caratteristiche tecniche;

6) formula proposte al Ministro dell'interno in ordine alla determinazione della dotazione minima di personale, della consistenza e delle caratteristiche tecniche dei mezzi da adibire al servizio antincendi nei porti ed aeroporti, ove, a termini di legge, l'espletamento del servizio non sia demandato al Corpo;

7) effettua e promuove ricerche, studi e sperimentazioni di carattere tecnico-scientifico inerenti la propria attività;

8) concorre, in caso di eventi calamitosi, alla prestazione del soccorso tecnico urgente, al pronto intervento di prima assistenza alle popolazioni e alla predisposizione di piani operativi per il coordinamento degli interventi di soccorso di competenza del Corpo con quelli di altre pubbliche amministrazioni, alla dipenden-

za funzionale del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

9) concorre, d'intesa con gli organismi competenti, nell'attuazione di misure a tutela dell'ambiente nei confronti di ogni forma di inquinamento;

10) collabora all'estinzione degli incendi dei boschi nelle situazioni di cui all'articolo 7 della legge 1° marzo 1975, n. 47;

11) espleta il controllo sui sistemi di prevenzione negli impianti, nelle installazioni, negli uffici civili, industriali e commerciali, nei quali si svolgono attività che presentano rischi di incendio;

12) concorre alla predisposizione di sistemi per la sicurezza del lavoro e per la protezione delle popolazioni e dell'ambiente, per quanto concerne in particolare:

a) il conseguimento degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale;

b) la difesa del territorio e la protezione delle popolazioni dai grandi rischi potenziali connessi alla utilizzazione di impianti ad alto livello di pericolosità;

c) la difesa dei boschi dagli incendi; le tecniche di costruzione nelle zone sismiche; la difesa contro gli inquinamenti; ogni altra attività delle regioni e degli enti locali in materia di prevenzione;

13) provvede al reclutamento, alla formazione e alla specializzazione del personale del Corpo;

14) istruisce e addestra i cittadini volontari da utilizzare nel soccorso tecnico;

15) concorre alla preparazione delle unità antincendi per le forze armate;

16) svolge gli accertamenti tecnico-sanitari nei confronti del personale del Corpo al fine di una più efficace prevenzione delle malattie professionali;

17) promuove e mantiene, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, rapporti con organizzazioni ed enti internazionali del settore;

18) fornisce a terzi, in Italia e all'estero, consulenza, assistenza tecnica, stu-

dio, progettazione, costruzione e gestione temporanea di impianti e servizi, nei settori di competenza, nei limiti delle direttive e delle procedure stabilite dal Ministro dell'interno.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato amministrativo, sono emanate norme, aventi valore di legge ordinaria, intese a disciplinare i poteri e le responsabilità del Corpo per i casi in cui si debba procedere, nel corso o in relazione all'espletamento di soccorsi tecnici urgenti:

a) all'evacuazione immediata di edifici ed aree in cui è necessario effettuare le operazioni di soccorso;

b) all'utilizzo di strumenti e materiali disponibili nell'area di intervento e indispensabili per il soccorso;

c) all'abbattimento e alla modificazione di strutture urbanistiche, ove ciò sia essenziale per il migliore e più rapido svolgimento del soccorso.

Nell'emanazione delle predette norme saranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

1) gli interventi devono essere contraddistinti dalla necessità e dall'urgenza di provvedere alla tutela della pubblica incolumità e dall'impossibilità di informare tempestivamente le competenti autorità statali e locali, alle quali, comunque, deve essere data immediata notizia degli interventi effettuati;

2) in ogni caso le misure tecniche urgenti devono essere adottate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e fermi restando i poteri di ordinanza spettanti alle autorità statali e locali;

3) devono prevedersi particolari disposizioni in tema di responsabilità amministrativo-patrimoniale del personale operante, stabilendo comunque che, nei riguardi del personale chiamato a svolgere

l'intervento tecnico urgente, il risarcimento è limitato solo ai casi di danni arrecati per dolo o colpa grave;

4) devono prevedersi, nel rispetto delle norme della Costituzione e in armonia con i principi generali dell'ordinamento, criteri per l'adeguato ristoro del pregiudizio economico subito dalla proprietà privata;

5) devono altresì determinarsi, in armonia con la normativa vigente, misure cautelative a garanzia dei diritti patrimoniali dei terzi che possono essere pregiudicati dall'intervento tecnico urgente.

ART. 3.

(Statuto).

Il Corpo è retto da un proprio statuto, che ne regola l'organizzazione e il funzionamento nel rispetto di quanto disposto dalle norme della presente legge.

In particolare, lo statuto prevede:

a) la specificazione delle attività del Corpo connesse all'espletamento dei compiti indicati nell'articolo 2;

b) l'ordinamento generale dei servizi del Corpo, assicurando la modularità organizzativa in relazione agli indirizzi dei programmi generali, il decentramento funzionale e territoriale e, per quanto possibile, l'impiego di schemi e tecniche operative e organizzative per la valutazione del rapporto costi-risultati;

c) disposizioni intese a garantire autonomia alle unità di ricerca, nell'ambito della programmazione generale e settoriale, nonché a prevedere forme di consultazione del personale tecnico in sede di elaborazione dei dati;

d) gli atti fondamentali e di carattere generale deliberati dal comitato amministrativo, da sottoporre all'approvazione del Ministro, fra i quali in ogni caso i bilanci, i programmi, i regolamenti, gli atti di disposizione del patrimonio e il reimpiego delle somme eventualmente ricavate;

e) le forme e le modalità della partecipazione popolare di cui al successivo articolo 27.

Lo statuto è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

CAPO II.

STRUTTURE.

ART. 4.

(Ordinamento del Corpo).

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si articola come segue:

- a) comitato amministrativo;
- b) presidente del comitato amministrativo;
- c) direttore;
- d) collegio dei revisori.

Le articolazioni periferiche del Corpo sono determinate ai sensi dell'articolo 3 e corrispondono, di norma, per competenza territoriale, a quelle delle regioni e degli enti locali territoriali.

ART. 5.

(Comitato amministrativo).

Al comitato amministrativo spettano tutte le competenze per l'amministrazione e la gestione del Corpo, che non siano demandate dalla presente legge ad organi del Governo della Repubblica o non siano espressamente riservate dalla legge o dallo statuto ad altre strutture del Corpo.

Il comitato amministrativo è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

ministri; il presidente è designato dal Ministro dell'interno; i componenti, in numero di sei, sono proposti dal Ministro medesimo e scelti fra esperti e tecnici, in prevalenza appartenenti ad amministrazioni pubbliche, di notoria competenza nelle discipline amministrative, economico-aziendali, tecniche e professionali attinenti ai compiti del Corpo.

Per i componenti appartenenti ad amministrazioni statali è disposto il collocamento fuori ruolo per la durata dell'incarico.

Alle sedute del comitato partecipa, con voto consultivo, il direttore del corpo.

Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di una volta.

Le indennità spettanti al presidente e ai componenti il comitato stesso sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 6.

(Attribuzioni del comitato amministrativo).

Il comitato amministrativo delibera in ogni caso:

a) i progetti di modifica dello statuto da trasmettere al Ministro dell'interno per le proposte di competenza;

b) lo schema di programma pluriennale e di bilancio pluriennale;

c) lo schema di bilancio preventivo e del conto consuntivo;

d) le proposte in materia di tariffe e la fissazione delle tariffe di determinati servizi, in caso di delega ai sensi dell'ultimo comma del successivo articolo 17;

e) gli atti da cui derivano impegni di spesa eccedenti i limiti stabiliti con il decreto di cui al successivo articolo 16;

f) i capitolati generali per le forniture, gli appalti e gli altri contratti di maggiore rilevanza;

g) l'ordinamento, l'istituzione e la soppressione dei singoli servizi, nonché l'ordinamento e l'organizzazione del per-

sonale, ivi compresa la determinazione degli organici, in attuazione delle norme di legge, degli accordi per il personale e nei limiti dello statuto;

h) la proposta al Ministro dell'interno per la nomina del vice direttore del Corpo;

i) la proposta concernente l'ordinamento della Scuola centrale antincendi, l'organizzazione dei corsi e l'aggiornamento professionale del personale;

l) la gestione del patrimonio del Corpo, nei limiti previsti dalla presente legge;

m) le proposte in ordine agli accordi di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

n) l'adozione di norme riguardanti il proprio funzionamento.

Il comitato amministrativo esprime, inoltre, parere obbligatorio in ordine ai provvedimenti concernenti il personale dirigente.

Per assicurare il necessario decentramento funzionale e la efficienza operativa dell'attività del Corpo, il comitato amministrativo può delegare propri atti al presidente, al direttore e ai dirigenti centrali e periferici.

ART. 7.

(Presidente).

Il presidente del comitato amministrativo:

1) convoca e presiede il comitato amministrativo;

2) sottoscrive i verbali delle deliberazioni adottate;

3) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni stesse;

4) nomina, nella prima seduta, il membro del comitato destinato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento;

5) esercita le competenze attribuitegli dallo statuto o delegategli dal comitato;

6) stabilisce, anche su proposta del direttore del Corpo, gli argomenti da sottoporre al comitato amministrativo.

ART. 8.

(Direttore).

Il direttore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, scelto tra i dirigenti del Corpo stesso ovvero tra esperti nelle discipline tecniche e professionali attinenti ai compiti di cui all'articolo 2, è nominato per un periodo di quattro anni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il comitato amministrativo. La nomina è rinnovabile una sola volta.

Al direttore si applica, per quanto non previsto dalla presente legge, la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni.

Il direttore:

a) è preposto alla direzione dell'attività operativa del Corpo nel rispetto delle delibere adottate dal comitato amministrativo e delle direttive generali, di indirizzo politico e di alta amministrazione, che il Ministro ritiene necessarie per l'espletamento dei servizi, specie in situazioni emergenti;

b) adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuità ed il buon andamento dei servizi, dandone tempestiva comunicazione al presidente del comitato amministrativo;

c) sovrintende all'organizzazione generale dei servizi del Corpo, assicurando il coordinamento dell'attività dei dirigenti dei servizi stessi, a livello centrale e periferico;

d) adotta i provvedimenti di competenza relativi alla gestione e alla mobilità del personale, anche in esecuzione dei programmi deliberati dal comitato amministrativo e approvati dal Ministro;

e) provvede all'istruttoria degli atti di carattere generale da sottoporre al comitato amministrativo.

Il direttore è coadiuvato da un vice direttore, che svolge funzioni vicarie e quelle delegategli espressamente dal direttore medesimo. Il vice direttore è nominato dal Ministro, su proposta del comitato amministrativo.

ART. 9.

(Collegio dei revisori).

Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti ed è nominato per cinque anni con decreto del Ministro dell'interno, che determina anche il compenso spettante ai singoli componenti, di concerto con il Ministro del tesoro.

La nomina è rinnovabile per non più di una volta.

Sono membri effettivi:

a) un funzionario dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, con funzione di presidente, designato dal Ministro del tesoro;

b) un funzionario dirigente di ragioneria del Ministero dell'interno;

c) un esperto nelle discipline amministrativo-contabili.

Con le stesse modalità sono nominati due membri supplenti, uno per ciascuna delle categorie di cui alle lettere a) e b).

Il collegio dei revisori esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti di amministrazione del Corpo e redige le relazioni sulla gestione e sul rendiconto, da trasmettere al Ministro, al comitato amministrativo e al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; riferisce, inoltre, almeno semestralmente, sull'azione di controllo.

I membri del collegio dei revisori possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

Il collegio dei revisori, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di un ufficio di revisione, la cui composizione è determinata in sede di statuto.

ART. 10.

(Competenze del Ministro dell'interno).

Oltre ai compiti espressamente attribuitigli dalle altre disposizioni della presente legge, compete al Ministro dell'interno:

a) impartire direttive al comitato amministrativo, con particolare riguardo ai programmi ed ai bilanci pluriennali, e vigilare che la gestione del servizio si svolga nell'ambito dei programmi e delle direttive medesime. A tal fine sono trasmesse al Ministro, a cura del presidente tutte le delibere adottate dal comitato nonché tutti gli atti e i dati ed elementi informativi che il Ministro richieda; il Ministro ha la potestà di sospendere, nel termine di venti giorni dal ricevimento, l'esecutività delle deliberazioni del comitato amministrativo ritenute in contrasto con le leggi, i programmi approvati e con le direttive impartite, e di richiedere al comitato amministrativo i necessari chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Entro venti giorni successivi al ricevimento dei richiesti chiarimenti il Ministro può disporre, con provvedimento motivato, l'annullamento delle deliberazioni;

b) la proposta al Consiglio dei ministri dello scioglimento del comitato amministrativo, in caso di gravi irregolarità che ne compromettano il normale funzionamento tecnico-amministrativo, e della revoca, per gravi motivi, dei singoli componenti il comitato amministrativo stesso e del direttore;

c) il potere ispettivo e di inchiesta nei confronti dell'attività generale del Corpo;

d) la rappresentanza legale e processuale del Corpo;

e) l'adozione dei provvedimenti concernenti il personale dirigente, anche su

proposta del comitato amministrativo, fino all'entrata in vigore della legge di disciplina dello stato giuridico del personale dirigente;

f) la presentazione al Parlamento, unitamente al bilancio preventivo annuale, di una relazione sull'attività svolta dal Corpo;

g) la comunicazione al presidente del comitato amministrativo delle direttive generali impartite al direttore ai sensi del precedente articolo 8, terzo comma, lettera a).

Agli effetti della presente legge il termine « Ministro », senza ulteriori precisazioni, si intende riferito al « Ministro dell'interno ».

TITOLO II

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE - CONTROLLI

CAPO I.

PROGRAMMI E BILANCI.

ART. 11.

(Programma pluriennale).

Il Corpo opera sulla base di un programma pluriennale predisposto dal comitato amministrativo entro il 31 marzo di ogni anno, approvato dal Ministro dell'interno, trasmesso al Governo e da questo al Parlamento come allegato al bilancio del Ministero dell'interno.

Il programma, che ha durata almeno triennale e comunque non superiore al quinquennio, determina, sulla base delle previsioni circa l'andamento e la distribuzione dei costi per centri di costo e/o per servizio e la previsione delle entrate, con riguardo anche alle tariffe e ai ricavi, anche per unità di prodotto, e, ove possibile, in termini di unità fisiche, gli obiettivi che il Corpo deve raggiungere nel pe-

riodo di riferimento, specificando fra l'altro il volume e la destinazione degli investimenti per aree territoriali.

Il programma determina almeno un indicatore della qualità del servizio del Corpo.

ART. 12.

(Bilancio pluriennale).

Unitamente al programma pluriennale è predisposto, approvato e trasmesso a norma del precedente articolo 11 il bilancio pluriennale del Corpo. Il bilancio pluriennale, in relazione agli obiettivi dei documenti programmatori e del bilancio pluriennale dello Stato, articola in termini finanziari il programma pluriennale del Corpo con riguardo al medesimo periodo di riferimento.

Il programma e il bilancio pluriennale sono aggiornati annualmente in occasione del bilancio annuale.

ART. 13.

(Bilanci annuali e conti consuntivi).

Ad integrazione e modifica della legge 5 agosto 1978, n. 468, si osservano per i bilanci annuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le norme di cui ai seguenti commi.

Entro il 31 marzo di ogni anno il comitato amministrativo approva la proposta di bilancio preventivo dell'anno successivo che definisce, nell'ambito del bilancio pluriennale, gli obiettivi per l'esercizio cui si riferisce e determina le previsioni sull'andamento di cassa dell'esercizio stesso.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il comitato amministrativo delibera il conto consuntivo annuale redatto in conformità alle norme delegate di cui al successivo articolo 16.

Le spese sono raggruppate o codificate in modo da consentire la normalizzazione o il consolidamento dei conti del settore pubblico.

Al conto consuntivo è allegata una relazione contenente la valutazione della misura in cui gli obiettivi sono stati raggiunti e l'analisi dei motivi del loro eventuale mancato raggiungimento.

ART. 14.

(Finanziamento).

Per il finanziamento delle spese del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre agli introiti derivanti dai servizi a pagamento, e ad ogni altra entrata iscritta nella parte attiva del bilancio, sono previsti stanziamenti su appositi capitoli del bilancio annuale del Corpo, da finanziare a carico del bilancio dello Stato.

Ai fini della determinazione dell'ammontare dei finanziamenti deve tenersi conto, per quanto possibile, dei criteri e degli obiettivi indicati nel programma pluriennale di cui all'articolo 11 e dei costi *standard* per centro di costo e/o per servizio, determinati sulla base di un confronto tra i costi dei centri o dei servizi di analoghe caratteristiche e dimensioni.

Nel caso che si accerti che i costi effettivi siano superiori a quelli *standard*, determinati come sopra, devono disporsi le misure di riduzione dei costi anche attraverso la ristrutturazione dei servizi.

CAPO II.

PATRIMONIO E CONTABILITÀ.

ART. 15.

(Patrimonio).

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dispone del patrimonio costituito dai beni del demanio e del patrimonio pubblico in uso al Corpo stesso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, su proposta del comitato amministrativo, di intesa con il Ministro delle finan-

ze, predispone gli inventari e i registri per la ricognizione dei beni di cui al primo comma.

I beni che fanno parte del patrimonio non possono formare oggetto di diritti di terzi se non nei modi e nei limiti da stabilirsi con il decreto delegato di cui al primo comma dell'articolo 16.

Gli atti di straordinaria amministrazione dei beni mobili sono autorizzati dal Ministro su proposta del comitato amministrativo.

Il ricavato delle alienazioni deve essere utilizzato per l'acquisto di nuovi beni.

Il patrimonio di cui ai commi precedenti e quello che è successivamente acquisito è destinato al conseguimento delle finalità indicate all'articolo 1 e all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2.

ART. 16.

(Norme di contabilità).

Entro un anno dall'approvazione dello statuto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il comitato amministrativo, sono emanate le norme, aventi valore di legge ordinaria, concernenti la gestione contabile e patrimoniale del Corpo e la disciplina dei procedimenti contrattuali, anche in deroga alle disposizioni contenute nella normativa sulla contabilità generale dello Stato.

Tali norme si conformano ai principi e alle disposizioni della presente legge tenendo conto, in particolare, dell'autonomia contabile e di gestione riconosciuta al Corpo e delle esigenze di economicità e tempestività della relativa attività.

Le norme stesse devono attenersi ai seguenti criteri:

a) deve essere prevista l'istituzione, nell'ambito del Corpo, di un servizio o ufficio di ragioneria, con esclusivi compiti amministrativo-contabili;

b) deve essere definito un sistema di scritture contabili, compatibile con

le disposizioni della presente legge in materia di bilancio, idoneo a rilevare la situazione economica, anche per centri di costo;

c) devono essere determinati i limiti di valore di cui all'articolo 6, lettera e), e devono essere stabiliti criteri per l'adeguamento automatico di detti limiti alle variazioni dell'indice del costo della vita rilevato dall'ISTAT;

d) la gestione del patrimonio è demandata al comitato amministrativo, salva facoltà di quest'ultimo di delegare al direttore ovvero ai dirigenti centrali e periferici gli atti di ordinaria amministrazione;

e) deve essere prevista l'istituzione di particolari uffici tecnici, dotati di personale qualificato, con compiti di studio, progettazione, direzione e collaudo in materie per le quali è prevista una specifica competenza del Corpo;

f) in armonia con le disposizioni vigenti e da emanarsi per l'applicazione delle norme CEE in materia di lavori pubblici e di fornitura devono essere previsti, quali metodi ordinari di aggiudicazione dei contratti, l'asta pubblica e la licitazione privata e devono essere determinati i casi in cui è consentito il ricorso alla trattativa privata o alla esecuzione in economia;

g) è di massima previsto, quale sistema di aggiudicazione degli appalti di opera, quello dell'offerta più conveniente da determinarsi sulla base di tutti gli elementi dell'offerta stessa;

h) devono essere individuate le ipotesi in cui può prevedersi la soppressione di tutti i pareri e gli altri adempimenti che comportino l'intervento obbligatorio di organi esterni al Corpo nel procedimento contrattuale, fatta eccezione per quelli previsti dalla presente legge;

i) possono essere affidate funzioni consultive in materia contrattuale ad organi collegiali interni, ai quali possono essere chiamati a partecipare, nei casi da determinarsi da parte del comitato ammi-

nistrativo, esperti e tecnici estranei al Corpo;

l) le disposizioni in materia di anticipazione del prezzo e di revisione dei prezzi contrattuali si devono ispirare per quanto possibile alle norme e agli usi del settore privato;

m) deve essere disciplinata l'attribuzione delle funzioni di ufficiale rogante per i contratti da stipulare nell'interesse del Corpo.

ART. 17.

(Tariffe).

La misura e l'aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono determinati, sentito il comitato amministrativo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e col Ministro delle finanze.

I proventi dei servizi di cui sopra sono introitati annualmente nella parte attiva del bilancio del Corpo.

Con il decreto di cui al primo comma può essere delegata al comitato amministrativo la fissazione delle tariffe di determinati servizi.

ART. 18.

(Trattamento tributario).

Si applicano al Corpo nazionale dei vigili del fuoco le norme vigenti sul trattamento tributario per le amministrazioni dello Stato.

CAPO III.

CONTROLLI.

ART. 19.

(Controllo della Corte dei conti).

Salvo quanto sarà previsto dalla legge di riforma delle funzioni di controllo e di giurisdizione della Corte dei conti,

quest'ultima esercita il controllo successivo sulla gestione del Corpo:

a) verificando la regolarità dei dati contabili esposti nel conto consuntivo, secondo le norme vigenti in materia;

b) accertando, anche nel corso dell'esercizio, la legittimità e la regolarità di atti, operazioni, comportamenti anche omissivi e risultati relativi alle entrate e alle spese, nella loro globalità ovvero per singoli casi, materie o settori, con riguardo agli obiettivi stabiliti dalle leggi e dai programmi ed ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione, tenendo conto dei costi, dei modi e dei tempi dell'attività gestoria.

Gli specifici criteri di valutazione relativi alle diverse materie non determinati dalla legge o dai programmi sono indicati in apposite istruzioni generali adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno.

I casi, settori o materie da assoggettare al controllo di cui alla lettera b) del primo comma sono individuati periodicamente dalla Sezione di controllo, anche in rapporto ad esercizi finanziari precedenti.

Sono sottoposti a pronuncia della Sezione di controllo, previa istruttoria dei magistrati addetti ai competenti uffici, salvo quanto previsto al n. 2:

1) le risultanze dei controlli effettuati nell'ipotesi di cui alla lettera b) del primo comma;

2) le risultanze istruttorie relative a controlli direttamente affidati dalla Sezione ad uno o più magistrati addetti al controllo;

3) le questioni di massima di particolare importanza, anche ai fini di preventivo indirizzo e coordinamento del controllo;

4) tutti gli altri casi nei quali, sui punti che in sede istruttoria abbiano dato luogo ad osservazioni e rilievi, i chiarimenti forniti dal Corpo non siano ritenuti soddisfacenti dal consigliere delegato al controllo.

Le determinazioni della Sezione sono pubblicate con deposito in segreteria e comunicate al presidente del comitato amministrativo, al Ministro dell'interno ed alla Presidenza del Consiglio.

Le determinazioni medesime sono sottoposte al riesame delle sezioni riunite in sede di controllo quando il Ministro dell'interno, su proposta del comitato amministrativo e previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, ritenga di non darvi seguito e ne faccia immediata comunicazione alla Corte. La pronuncia delle sezioni riunite è pubblicata e comunicata in conformità al precedente comma.

In ogni altro caso, i funzionari del Corpo, preposti ai servizi interessati alle determinazioni della Corte, debbono dare a questa ultima notizia dei provvedimenti e di ogni altra misura consequenzialmente adottata, per quanto di propria competenza. Alle sedute della Sezione di controllo e delle sezioni riunite di cui ai precedenti commi assiste un magistrato della Procura generale.

ART. 20.

(Poteri istruttori della Corte dei conti).

Il Corpo ha l'obbligo di comunicare alla Corte dei conti tutti gli atti che comportino spesa e i magistrati addetti al controllo possono richiedere documenti e notizie necessarie all'esercizio del medesimo, con prefissione di un termine.

In caso di ritardo o inottemperanza, salve le sanzioni di legge, la sezione del controllo può disporre l'acquisizione diretta, incaricando uno o più magistrati assistiti da funzionari di revisione.

Negli stessi modi, la sezione può altresì disporre ispezioni ed accertamenti diretti presso gli uffici del Corpo nonché audizioni personali. Essa, inoltre, sentito il comitato amministrativo, può stabilire adempimenti periodici da parte del Corpo anche mediante invio di questionari, prospetti e simili, nei limiti di quanto sia strettamente indispensabile all'esercizio del controllo.

Per le ispezioni e gli accertamenti di cui al comma precedente la sezione ha il potere di avvalersi di organi ed uffici del Corpo, facendone richiesta con la fissazione di un termine per l'adempimento, ovvero richiedendo la partecipazione di funzionari del Corpo alle ispezioni e agli accertamenti espletati dai magistrati della Corte.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

ART. 21.

(Personale).

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale del Corpo è disciplinato dalla legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.

La prima determinazione degli organici e delle singole qualifiche viene stabilita nelle tabelle A, B e C allegate alla presente legge.

ART. 22.

(Personale volontario del Corpo).

Entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono emanate norme aventi valore di legge ordinaria, intese a disciplinare compiutamente il reclutamento e l'impiego del personale volontario previsto dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni.

Per l'emanazione delle predette norme sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

1) le prestazioni del personale volontario devono essere a tempo determinato o saltuarie in modo da non costituire

i presupposti per un rapporto permanente di pubblico impiego;

2) specifiche disposizioni devono regolare lo stato giuridico del personale volontario, in particolare per quanto concerne i sistemi di reclutamento, anche per quanto attiene all'idoneità psicofisica e attitudinale, la formazione professionale, i limiti di età per la cessazione dal servizio, i casi e le modalità per l'esonero dal servizio per incapacità o insufficiente rendimento, assicurando la garanzia del contraddittorio;

3) deve essere assicurata da parte dei datori di lavoro, pubblici e privati, la conservazione del posto occupato e deve essere altresì garantito un trattamento economico pari a quello iniziale del personale permanente;

4) devono stabilirsi norme intese a disciplinare l'assicurazione del personale volontario contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio, prevedendo l'esonero dell'Amministrazione da ogni responsabilità, i relativi massimali e i criteri per il loro aggiornamento, l'assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale delle spese di degenza e di cura a seguito degli infortuni e delle infermità innanzi indicate, in armonia a quanto previsto nella legge 23 dicembre 1978, n. 833;

5) devono essere individuati i settori, le condizioni e gli ambienti territoriali di impiego del personale volontario, tenendo conto in particolare della formazione professionale acquisita; l'intervento del personale volontario deve svolgersi, di norma, nel territorio di competenza del distaccamento volontario di assegnazione, salvo in caso di gravi calamità o catastrofi.

La disciplina prevista dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni per il personale volontario del Corpo resta ferma fino all'entrata in vigore del decreto di cui al primo comma.

TITOLO IV

COLLEGAMENTI ISTITUZIONALI
E PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 23.

(Collegamenti istituzionali).

Il Corpo svolge la propria attività in coordinamento con quella degli uffici dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali nonché di altri organismi, pubblici e privati, i cui compiti istituzionali attengono alle materie individuate dall'articolo 2 della presente legge, in modo da assicurare il più compiuto ed efficace esercizio delle rispettive attribuzioni.

ART. 24.

(Coordinamento con le regioni).

Il Commissario del Governo nella regione coordina l'attività delle strutture regionali del Corpo con quella svolta, nei settori connessi all'attività del Corpo, da organi ed enti regionali.

A tal fine e nel quadro dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il commissario del Governo nella regione armonizza l'attività delle strutture regionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con gli indirizzi della programmazione regionale, e promuove, anche mediante incontri periodici tra rappresentanti del Corpo e quelli della regione interessata, le forme di collaborazione necessarie per l'attuazione degli interventi programmati.

Gli organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, per il tramite del Commissario del Governo nella regione, ogni notizia e documentazione utile allo svolgimento delle proprie funzioni. Qualora si tratti di notizie e documenti aventi carattere di segretezza l'obbligo del segreto si estende a carico di coloro che ne abbiano ottenuta la conoscenza.

Resta salva ogni diversa disposizione vigente nella materia per le regioni a statuto speciale contenuta nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione.

ART. 25.

(Collegamenti con uffici ed enti locali).

I responsabili delle strutture periferiche del Corpo sono tenuti ad informare tempestivamente il prefetto su ogni fatto la cui conoscenza sia utile per consentire al prefetto medesimo l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle norme vigenti.

Il prefetto comunica al commissario del Governo nella regione, per l'espletamento da parte di quest'ultimo dei compiti di cui al precedente articolo 24, i piani e i programmi concernenti l'attività del Corpo nell'ambito provinciale.

Resta salva ogni diversa disposizione in vigore nella materia per le regioni a statuto speciale, contenuta nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione.

ART. 26.

(Collaborazione con altri istituti).

Anche ai fini dell'espletamento dei compiti attribuiti al Corpo dall'articolo 2, numeri 17 e 18, il comitato amministrativo può, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, stipulare convenzioni per la collaborazione con altri istituti o enti, anche stranieri, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali.

ART. 27.

(Partecipazione dei cittadini).

Allo scopo di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e dell'efficacia del servizio prestato, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco intraprende ogni opportuna iniziativa intesa a promuovere la partecipazione e l'informazione dei cittadini e dei gruppi sociali nelle forme e con le modalità determinate nello

statuto e nel rispetto dei seguenti principi.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco concorre alla diffusione tra la popolazione delle necessarie notizie ai fini di un'adeguata conoscenza delle tecniche di autoprotezione dai pericoli e di una qualificata e responsabile partecipazione agli interventi operativi del Corpo stesso.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 2, n. 14, organizza l'apporto dei cittadini, che, per contribuire alla migliore attuazione del servizio definito dalla presente legge, intendono offrire volontariamente la loro opera e sono in possesso delle capacità richieste.

Nella formazione dei piani territoriali deve essere promossa la partecipazione dei gruppi e delle organizzazioni sociali operanti nel territorio, prevedendo idonee forme di pubblicità e di consultazione degli atti e la motivata valutazione delle osservazioni e dei suggerimenti eventualmente formulati.

ART. 28.

(Collegamenti con le normative antifortunistiche e con il Servizio sanitario nazionale).

Nel rispetto delle attribuzioni assegnate in via primaria ad altri enti e organismi, il servizio svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco si esplica anche nel settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro e concorre al conseguimento degli obiettivi specificati nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale.

In tale ambito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale, sono determinati il ruolo, le competenze e i collegamenti dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine del coordinamento con l'azione svolta da uffici statali, regionali, e da organismi, pubblici o privati, operanti istituzionalmente nelle materie indicate al primo comma.

Il decreto di cui al comma precedente è adottato sulla base dei criteri indicati dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in quanto compatibili, e in armonia con il decreto emanato ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406.

ART. 29.

(Norme abrogate).

Sono abrogate tutte le disposizioni comunque incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

Restano valide le disposizioni di prima applicazione contenute nelle leggi 23 dicembre 1980, n. 930, e 4 marzo 1982, n. 66.

TABELLA A.

DIRIGENTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

QUALIFICA	Livello funzionale o parametro	
Dirigente generale	C	1 (1)
Dirigente superiore	D	26
Primo dirigente	E	115
	Totale	142

(1) Oltre 4 posti di dirigente generale fuori ruolo di cui agli articoli 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

TABELLA B.

DIRIGENTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CUI AL QUADRO D DELLA TABELLA III DELL'ALLEGATO 2 AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, N. 748, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Livelli di funzione.

Livello di funzione	QUALIFICA	Posti di qualifica	FUNZIONE	Posti di funzione
C	Dirigente generale	1	Ispettore generale capo dei servizi antincendi	1
D	Dirigente superiore	26	Dirigente del servizio tecnico centrale	1
			Comandante delle scuole centrali	1
			Direttore del Centro studi ed esperienze	1
			Ispettori generali del servizio aeroportuale	3
			Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	2
			Dirigente del servizio sanitario	1
			Dirigente del servizio ginnico-sportivo	1
			Dirigente dell'Ispettorato regionale e interregionale	16
E	Primo dirigente	115	Capo di Ispettorato del servizio tecnico centrale	9
			Capo ripartizione delle Scuole centrali antincendi	2
			Direttore di laboratorio del Centro studi ed esperienze	6
			Comandante provinciale	93
			Addetto ad Ispettorato aeroportuale	3
			Vice dirigente del Servizio sanitario	1
			Vice dirigente del Servizio ginnico-sportivo	1

TABELLA C.

a) CARRIERA DIRETTIVA

		Livello
1) Ruolo tecnico:		
Ispettore capo aggiunto	(a) 109	8°
Ispettore superiore	} 327	7°
Ispettore		7°
Totale	436	
2) Servizio ginnico-sportivo:		
Direttore ginnico-sportivo aggiunto	1	8°
Ispettore ginnico-sportivo	2	7°
Totale	3	
3) Servizio sanitario:		
Direttore sanitario aggiunto	} 1	
Ispettore sanitario		
Totale	1	

(a) Oltre ai posti ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Segue: TABELLA C.

b) CARRIERA DI CONCETTO RUOLO TECNICO

		Livello
Qualifica:		—
Geometra e perito capo	34	7°
Geometra e perito principale	151	6°
Geometra e perito	153	6°
	<hr/>	
Totale	338	
	<hr/> <hr/>	

c) CARRIERA DEI CAPI REPARTO E CAPI SQUADRA

		Livello
Qualifica:		—
Capo reparto	1.365	6°
Vice capo reparto	3.636	5°
Capo squadra	4.087	5°
	<hr/>	
Totale	9.088	
	<hr/> <hr/>	

d) CARRIERA DEI VIGILI

		Livello
Qualifica:		—
Vigile	11.108	4°
	<hr/>	
Totale	11.108	
	<hr/> <hr/>	

Segue: TABELLA C.

e) CARRIERE DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO

		Livello
1) Carriera di concetto:		—
Perito tecnico capo	7	7°
Perito tecnico principale	31	6°
Perito tecnico	32	6°
	<hr/>	
Totale	70	
	<hr/> <hr/>	
2) Carriera esecutiva:		
Coadiutore tecnico superiore	25	5°
Coadiutore tecnico principale	137	4°
Coadiutore tecnico	148	4°
	<hr/>	
Totale	310	
	<hr/> <hr/>	
3) Carriere degli operai:		
Operaio specializzato	640	4°
Operaio qualificato	110	3°
Operaio comune	370	2°
	<hr/>	
Totale	1.120	
	<hr/> <hr/>	

f) CARRIERE DEI SERVIZI
DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE

	Livello
	—
1) Carriera direttiva (*)	8°

(*) Ruolo ad esaurimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 4 marzo 1982, n. 66.

Segue: TABELLA C.

		Livello
2) Carriera di concetto amministrativa:		—
Segretario capo	16	7°
Segretario principale	67	6°
Segretario	67	6°
	<hr/>	
Totale	150	
	<hr/> <hr/>	
3) Carriera di concetto di ragioneria:		
Ragioniere capo	22	7°
Ragioniere principale	96	6°
Ragioniere	96	6°
	<hr/>	
Totale	214	
	<hr/> <hr/>	
4) Carriera esecutiva:		
Ruolo archivio:		
Coadiutore superiore	60	5°
Coadiutore principale	270	4°
Coadiutore	270	4°
	<hr/>	
Totale	600	
	<hr/> <hr/>	
Ruolo uffici copia:		
Coadiutore superiore dattilografo	66	5°
Coadiutore dattilografo	584	4°
	<hr/>	
	650	
	<hr/> <hr/>	